



Civile Ord. Sez. 6 Num. 16937 Anno 2016

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO

Relatore: IOFRIDA GIULIA

Data pubblicazione: 10/08/2016

ORDINANZA

sul ricorso 8300-2015 proposto da:

PALERMO GIOVENALE ROSSANO, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA D'ARA COELI 1, presso lo studio dell'avvocato
ANGELO MOLINARO, rappresentato e difeso dall'avvocato
PAOLO MORONI giusta procura speciale a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *controricorrente* -

4946
16



avverso la sentenza n. 4603/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 16/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

In fatto

Palermo Giovenale Rossano propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4603/19/2014, depositata in data 16/09/2014, con la quale - in controversia concernente l'impugnazione di un avviso di accertamento, notificato nel 2010, per maggiore IRES dovuta dalla Seril srl in liquidazione, in relazione all'anno d'imposta 2006 - è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione ad agire del legale rappresentante, il ricorso della società contribuente, cancellata dal Registro delle Imprese e quindi estinta sin dal 2009.

In particolare, i giudici d'appello hanno dichiarato inammissibile il gravame, sia perché la Scrit srl in liquidazione, estinta sin dal dicembre 2009, non era legittimata ad agire in primo grado (come correttamente rilevato dai giudici della C.T.P.) ed in secondo grado, sia perché l'atto di appello difettava del tutto del mandato alle liti al difensore (Dott. Broggi) e non poteva estendersi al gravame l'efficacia della procura alle liti conferita in primo grado. A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

In diritto

Ric. 2015 n. 08300 sez. MT - ud. 23-06-2016
-2-

d



1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt.81 e 100 c.p.c., rilevando che erroneamente i giudici della C.T.R. hanno ritenuto che il ricorso in appello come quello di primo grado fossero stati promossi dalla Serit srl in liquidazione, laddove invece gli stessi erano stati promossi dal Palermo “*ex liquidatore della Serit srl*”, a seguito di notifica dell’avviso di accertamento proprio in tale qualità e quale responsabile “*ex art.36 DPR 602/1973 ed ex art.2495 c.c.*”. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia poi la violazione e/o falsa applicazione dell’art.83 c.p.c., avendo avendo la C.T.R. negato efficacia alla procura rilasciata, in primo grado, da esso Palermo al Dott. Broggi, “*per il presente procedimento*” e quindi anche per il giudizio di appello.

2. La prima censura è infondata.

Correttamente in primo grado (con decisione confermata dalla C.T.R. nella decisione qui impugnata) è stata dichiarata improponibile l’impugnazione proposta avverso l’avviso di accertamento, emesso a carico della Serit srl in liquidazione, in relazione all’anno d’imposta 2006, stante il difetto di capacità, giuridica e processuale, della società (sin dal 2009), essendosi già prodotto l’effetto estintivo a seguito di cancellazione volontaria dal Registro delle Imprese (Cass.S.U. 6070/2013; conf. Cass. n. 28187/2013; Cass. 6743/2015; Cass. 15648/2015; Cass.20252/2015).

Questa stessa Corte (Cass. 6743/2015) ha poi chiarito, con riguardo allo *ius superveniens* costituito dal d.lgs. 175/2014, che “*l’art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva. Ne consegue che il differimento quinquennale (operante nei confronti soltanto dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati*

Ric. 2015 n. 08300 sez. MT - ud. 23-06-2016
-3-



nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495, secondo comma, cod. civ., si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto d.lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente".

Né risulta, dalla sentenza impugnata e dall'esame degli atti del giudizio di merito, acquisiti da questa Corte, essendo stati sollevati *errores in procedendo*, che il ricorso di primo grado e l'appello concernessero la posizione del solo liquidatore della società, Dott. Palermo, in proprio, essendo gli atti suddetti intestati alla "Serit srl in liquidazione" e concernenti esclusivamente, nel merito, profili di non debenza della pretesa impositiva da parte della società.

3. Il secondo motivo è assorbito (in quanto il conferimento di una valida procura alle liti, ritenuta dal ricorrente presente anche per l'appello, presuppone sempre la sussistenza di legittimazione processuale del mandante).

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi € 4.500,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ric. 2015 n. 08300 sez. MT - ud. 23-06-2016
-4-

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Così deciso, in Roma, il 23/06/2016.

†